SUL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

Art. 6

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 423

Tutte le pensioni pagate nel bilancio dello Stato, eccedenti le L. 500, sino a 2000 sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento; e del 2 quelle superiori alle lire Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Versione in vigore dal 1 agosto 1876, non più in vigore dal 31 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sul miglioramento delle condizioni degli impiegati dello Stato
Estremi	Legge 7 luglio 1876, n. 3212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1876

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sul-miglioramento-delle-condizioni-degli-impiegati-dello-stato/art-6-articolo-soppresso-dal-d-p-r-30-giugno-1972-n-423/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it